

## REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo VI - Disposizioni sul rilascio di copie, attestazioni ed estratti

### **Art. 19 Controllo e rilascio di copie, copie del libro maestro, di decreti tavolari e di certificazioni**

1. Le copie sono confrontate con l'originale o con la copia dell'atto esistente nella collezione dei documenti e quindi vengono dichiarate conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore o dall'aiutante tavolare.
2. I decreti tavolari da notificare sono dichiarati conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore.
3. Il conservatore potrà rilasciare altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari.
4. La copia rilasciata ai sensi dell' articolo 16), comma 2) della legge di informatizzazione in sostituzione della visura del libro maestro nonché la visura stessa riportano tutte le iscrizioni eseguite al momento della visura come anche i piombi effettuati nello stesso momento; non riportano invece i piombi di quelle domande tavolari già presentate all' Ufficio Tavolare nel momento della visura rispettivamente del rilascio della copia, che saranno oggetto di registrazione nel Giornale Tavolare soltanto in un momento successivo. Si tiene conto di questa circostanza, sia nella copia che nella visura della partita mediante terminale video, a mezzo di uno specifico richiamo alla mancanza di valore certificativo da parte della visura rispettivamente della copia rilasciata in sostituzione.
5. Le copie del libro maestro e dell' archivio delle iscrizioni cancellate rilasciate ai sensi dell' articolo 16), comma 1) della legge di informatizzazione in sostituzione dell' estratto tavolare sono retrodatate dal sistema in modo automatico al secondo giorno lavorativo antecedente a quello di elaborazione e contengono tutte le iscrizioni eseguite nonché tutti i piombi da effettuare a tale data. Al fine di garantire, che la copia del libro maestro possa far fede dello stato tavolare a tale data, le partite tavolari devono essere piombate [6, 2° c. L.R. 4/99] debitamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda tavolare. Le copie vengono dichiarate conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore.
6. Sono rilasciate copie fotostatiche delle partite del libro maestro posto fuori uso

dichiarate conformi dal conservatore e dall'aiutante tavolare superiore. Tali copie devono essere rilasciate per intero.